



CIRCOLARE ARTA 7/2022 - ART. 12 LR. N.2 DEL 3 FEBBRAIO 2021 "INTERVENTO CORRETTIVO ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2021, N. 19" - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 135/2022 - ULTERIORI CHIARIMENTI

Posted on 10 Agosto 2022



Category: [Urbanistica e territorio](#)

Tag: [circolare arta](#)

Pubblicata sulla [G.U.R.S. parte I n.35 del 5 agosto 2022](#) la **Circolare ARTA 26 luglio 2022, n.7** che fornisce ulteriori chiarimenti in ordine al parere reso dall'Ufficio Legale e Legislativo della Presidenza della Regione siciliana, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2022 relativa all'art. 12 della L.R. 2/2021.

Ricordiamo che la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell'art. 37 della L.R. 13 agosto 2020, n. 19 (Norme per il governo del territorio).

Già con precedente **circolare ARTA n. 3 /2022** (vedi nostra comunicazione del 29 giugno 2022, reperibile altresì sul [nostro sito](#)) era stato chiarito che:

- in vigore del comma 4 dell'art. 37 della L.R. 19/2019, continua a trovare applicazione il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e ss.mm.ii. (cd. *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*);
- rimane abrogato il comma 11 dell'art. 10 (attività edilizia) della L.R. 16 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), essendo stata dichiarata l'illegittimità del comma 5 nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell'art. 10 della citata L.R. 16/96;
- per quanto emerge dalle stesse premesse (punto 5 – punto 5.2.1) dello stesso Giudice Costituzionale, opererebbe quindi la reviviscenza delle norme regionali abrogate con i commi 5 e 6 dell'art. 37 della L.R.19/2020, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 3 febbraio 2021, n. 2 (Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante Norme sul governo del territorio).

La **Circolare 7/2022**, quindi, in ordine alla reviviscenza delle norme regionali abrogate con i commi 5 e 6 dell'art. 12 della L.R. 2/2021, **precisa** che lo stesso parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana n. 1479/68/11/2022 del 12/07/2022 ha ulteriormente chiarito che:

"(...) pur in presenza della reviviscenza del vincolo generale imposto dall'art. 15 comma 1 lett. e) della legge regionale n. 78/76, in forza del quale " le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici" nonché dei vincoli di cui ai commi da 1 a 10 e 12 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96, gli stessi non investirebbero e quindi non potrebbero ritenersi applicabili, secondo una lettura sistematica della pronuncia costituzionale, alle cd. " zone di rispetto" alla luce della decadenza del vincolo paesaggistico ex lege sulle predette zone".

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale in esame, infatti, **resta confermata l'abrogazione del comma 11 dell'art. 10 della L.R. 16/96** che, declinando il vincolo paesaggistico *ex lege* sui boschi e sulle foreste introdotto con la c.d. *Legge Galasso*, lo estendeva alle zone di rispetto dei boschi specificamente individuate.

L'art.10 della L.R. 16/96, nello stabilire un'apposita disciplina legislativa di tutela del paesaggio boschivo, ha previsto il divieto assoluto di edificazione nei boschi, nelle fasce boscate e nelle relative

zone di rispetto (art. 10, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 16 del 1996, con le precisazioni e le modulazioni di cui ai successivi commi) e stabilito, inoltre, che nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale debba essere previsto l'arretramento delle costruzioni di almeno 200 metri dal limite dei boschi e delle fasce forestali (art. 15, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 78 del 1976.

L'art. 15 della L.R. 78/76 fissa infatti le fasce di rispetto ossia i vincoli di inedificabilità delle edificazioni dalla *lett. a)* alla *lett. d)* posti a tutela delle zone costiere, la *lett. e)* quelli di edificazione a tutela dei boschi, fasce forestali e parchi archeologici.

